



## ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E SCELTA O CAMBIO DEL MEDICO

### CHI HA DIRITTO

Tutti i soggetti senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro.

L'iscrizione al SSN implica la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, tra i medici presenti negli elenchi del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza.

Il medico di medicina generale deve essere scelto nell'ambito del proprio comune di residenza (L.R. n. 40 del 31/12/2007, art. 3, comma 34).

Le bambine e i bambini da 0 a 6 anni sono obbligatoriamente iscritti ad un pediatra. Se nell'ambito territoriale di residenza non è presente il pediatra, l'assistenza è garantita dal medico di famiglia. Per i bambini tra i 6 e i 14 anni la scelta può essere tra pediatra e medico di famiglia.

### COSA BISOGNA FARE

Per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed effettuare la scelta o cambio del medico è necessario recarsi presso l'ufficio del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza della propria ASL, muniti di

- codice fiscale/tessera sanitaria
- documento di identità (e autocertificazione di residenza - se questa è variata rispetto al documento)
- libretto sanitario
- eventuale delega, se l'assistito non è in grado di recarsi presso l'ufficio.

Per i nuovi nati, l'autocertificazione viene fatta da uno dei genitori. Coloro che hanno trasferito la loro residenza in ambito regionale o extra regionale devono consegnare il libretto sanitario di cui sono in possesso al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza della nuova residenza. All'atto del rilascio del documento di iscrizione, gli aventi diritto possono scegliere direttamente, per sé e per i propri familiari o per i soggetti anagraficamente conviventi, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta fra quelli iscritti e disponibili nell'elenco relativo all'ambito territoriale di residenza. L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza. Contemporaneamente alla revoca deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.



## Condizioni

Poiché esiste un limite massimo di 1.500 pazienti per ciascun medico convenzionato, è possibile che non tutti i medici possano essere disponibili ad accettare nuovi iscritti.

Eccezione a questa regola è il caso del figlio, coniuge o convivente dell'assistito, già in carico al medico di medicina generale, che può effettuare la scelta a favore dello stesso medico, anche in deroga al massimale o quota individuale, purchè risulti all'anagrafe che fa parte del medesimo nucleo familiare.

## Note

**Atto di ricsuzione:** il medico (di medicina generale e pediatra di libera scelta) che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricsuare la scelta dandone comunicazione alla competente ASL. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali e accertati motivi di incompatibilità. Tra i motivi della ricsuzione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. In questo caso l'assistito riceve una specifica comunicazione dal Distretto SocioSanitario di appartenenza ed entro i successivi 16 giorni dovrà effettuare la scelta di un nuovo medico, rivolgendosi all'Ufficio dello stesso Distretto.

**Eccezione al cambio del medico:** l'Accordo Collettivo Nazionale Medicina Generale del 23/3/2005 all'art. 54 - forme associative dell'assistenza primaria- Punto 4 lettera m) prevede che: "non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale". Quindi, se il cittadino vuole cambiare il proprio medico con un altro presente nella stessa associazione, occorre la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta.

**Ritorno dopo un viaggio all'estero superiore a 30 giorni:** Poiché nel caso di un soggiorno all'estero superiore ai 30 giorni si perde il diritto ad essere iscritti nella lista del proprio medico, al momento del rientro in Italia è possibile effettuare la scelta dello stesso medico, salvo che non siano sospese le deroghe per l'iscrizione a medici che hanno superato notevolmente il limite massimo di 1.500 cittadini.

**Comunicazione cambio di residenza:** in caso di cambio della propria residenza, anche se nell'ambito dello stesso comune, è interesse del cittadino comunicarlo oltre che agli uffici comunali, anche agli uffici distrettuali di appartenenza.